



Gli  
**approfondimenti**  
di **Publika**

IL CONTROLLO  
DELLA CORTE DEI CONTI  
SUI CONTRATTI INTEGRATIVI  
DECENTRATI

a cura di Gianluca Bertagna

[www.publika.it](http://www.publika.it)

## **I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI SUI CONTRATTI INTEGRATIVI DECENTRATI di Gianluca Bertagna**

Forse una buona notizia sull'argomento (e soprattutto ad inizio anno) ci voleva!

La Corte dei conti Sezioni Riunite in sede di controllo ha previsto che l'invio dei dati concernenti la contrattazione decentrata ai giudici contabili non farà scattare direttamente un controllo di legittimità sull'operato degli enti.

La deliberazione n. 43/CONTR/08 che riportiamo nella parte finale di questo approfondimento, analizza tre distinti problemi sorti con l'approvazione dell'art. 67 comma 8 e seguenti del DL n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008:

- a chi inviare i dati;
- che tipo di controllo si tratta
- gli effetti giuridici di eventuali valutazioni non favorevoli dei contratti.

Vediamo innanzitutto quanto previsto dalla normativa.

### **1. L'ART. 67 DEL DL N. 112/2008**

Il Decreto legge n. 112 ha previsto un nuovo sistema per la verifica e i controlli sui contratti collettivi decentrati che vengono siglati a livello di singolo ente.

La disciplina è prevista all'art. 67. Le disposizioni vengono introdotte in attuazione ai principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione. È infatti innegabile che negli ultimi anni, nella maggior parte degli enti locali, le risorse per la contrattazione decentrata siano notevolmente incrementate ed in alcuni casi senza avere l'aumento correlato delle prestazioni. Oltre alle limitazioni previste dalle leggi finanziarie, che quasi costringevano stante il divieto di assunzioni a richiedere maggiori prestazioni ai propri dipendenti, anche il ruolo dei sindacati non sempre è stato orientato ai due principi poco sopra enunciati. Pertanto, il legislatore, ha voluto iniziare un nuovo percorso atto a monitorare costantemente sia le procedure, sia le risorse, sia i compensi correlati al salario accessorio.

Entro il 31 maggio di ogni anno gli enti locali avranno l'obbligo di trasmettere apposite informazioni alla Corte dei conti per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato.

Tali dati dovranno essere certificati dagli organi di controllo interno, che ricordiamo, ai sensi dell'art. 147 del Tuel hanno le seguenti funzioni:

- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

L'autonomia regolamentare interviene successivamente a disciplinarne le effettive modalità di attuazione individuando gli uffici specifici con le relative competenze.

L'apposita scheda che verrà proposta ai fini del controllo sulle risorse decentrate conterrà il sistema integrato delle informazioni che generalmente vengono accertate da parte dei controlli ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato nelle tre classiche suddivisioni degli argomenti inerenti il fondo:

- la procedura per la stipula definitiva,
- le modalità di costituzione del fondo,
- le modalità di utilizzo ed erogazione dei compensi accessori.

Particolare attenzione dovrà essere riposta dagli enti locali sia in fase di costituzione del fondo sia nel prevedere eventuali clausole non previste dai contratti nazionali che come ben sappiamo sono viziata da nullità.

Gli enti locali non dovranno tralasciare inoltre le informazioni sui criteri adottati per individuare la premialità, l'impegno e il riconoscimento del merito delle prestazioni lavorative dei propri dipendenti; si tratta di informazioni necessariamente conseguenti a quanto già previsto nel Ccnl 22.01.2004 all'art. 37 ovvero all'impossibilità di erogare compensi attraverso semplici automatismi e senza una valutazione delle prestazioni e dei risultati raggiunti.

Ancora più prudenza andrà riservata alla progressioni orizzontali, le quali dovranno avvenire attraverso precisi parametri di selettività.

I dati trasmessi serviranno alla Corte dei conti per proporre interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente; e questo avverrà prevalentemente nei casi di esorbitanza delle spese contenute nel fondo delle risorse decentrate rispetto ai limiti di finanza pubblica e alle norme contenute nei contratti nazionali. È difficile ad oggi stabilire quando scatteranno tali proposte, ma di certo assumerà sempre più un ruolo fondamentale la relazione che ciascun ente è tenuto a redigere in fase di costituzione ed utilizzo del fondo al fine di "spiegare" gli importi e le indennità previste dai singoli contratti decentrati. Il termine esorbitante infatti significa oltre i limiti del giusto, eccessivo, esagerato che è appunto il contrario degli aggettivi congruo e razionale che dovrebbero contraddistinguere costantemente l'operato degli enti locali in materia di contrattazione (e non solo).

Nel caso in cui la Corte dei conti verificasse il superamento dei vincoli contrattuali scatteranno, oltre alle responsabilità previste dalla normativa vigente, anche la sospensione delle clausole difformi con obbligo di recuperare durante la sessione negoziale successiva le somme erroneamente rese disponibili e/o erogate.

Ciascun ente dovrà inoltre pubblicizzare sul proprio sito internet le medesime schede informative che vengono annualmente trasmesse agli organi di controllo in materia di contrattazione integrativa: si tratta di un'azione di trasparenza permanente e di accessibilità ai cittadini.

La violazione delle disposizioni comporterà la mancata erogazione dei trasferimenti erariali e l'impossibilità di adeguare ulteriormente le risorse destinate alla contrattazione integrativa.

Dalle disposizioni contenute nel DI n. 112/2008 sono sorti diversi dubbi, soprattutto su quale tipologia di controllo dovesse attuare la Corte dei conti.

## 2. LA DELIBERA 43/CONTR/08 DELLA CORTE DEI CONTI

Nella seduta del 15 dicembre 2008, i magistrati contabili hanno esaminato le disposizioni contenute nel DI n. 112 in materia di contrattazione integrativa decentrata degli enti locali.

Riportiamo di seguito alcuni passaggi particolarmente interessanti. Alleghiamo in ogni caso a questo approfondimento la delibera in forma integrale.

### **Sulla competenza:**

*Al riguardo non sembra dubbio che la nuova disciplina sulle procedure di monitoraggio della contrattazione integrativa abbia ad oggetto attività istruttorie e di verifica finale spettanti alla **Corte dei conti in sede centrale**.*

*Le relazioni delle Sezioni regionali pur avendo ambiti e destinatari diversi da quelle rese dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, vanno comunque ad esse trasmesse ai fini dell'arricchimento delle informazioni da utilizzare in sede di referto sul costo del lavoro.*

### **Il livello di esame:**

*Le norme contenute nei menzionati commi dell'art. 67 **non contemplano modalità di acquisizione di specifici atti**, ma si limitano a prevedere la trasmissione di dati (relativi ad oltre 10.000 enti) per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, la quale provvede alle elaborazioni indispensabili per renderne fruibili le risultanze.*

*E' pur vero che la mancata previsione dell'eventualità della trasmissione di contratti integrativi ai fini di indagini dirette sui loro contenuti potrebbe, di per sé, non avere valore decisivo; ma occorre anche considerare **che la sottoposizione a controllo di singoli contratti verrebbe ad instaurare un sistema di certificazione per certi versi parallelo a quello previsto per i contratti di lavoro nazionali dell'art. 60, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 e che una innovazione di tale rilievo avrebbe richiesto l'adozione di norme volte a meglio precisare il nuovo potere conferito alla Corte dei conti. Né, d'altra parte, sono previste, diversamente da quanto ordinariamente accade nello svolgimento del controllo esterno, forme di contraddittorio** volte a consentire alle Amministrazioni interessate di prospettare le proprie ragioni.*

*Sembra preferibile, pertanto, ritenere che le disposizioni in esame **riguardino l'ambito della funzione referente** attribuita alle Sezioni riunite della Corte dei conti in tema di costo del lavoro, conferendo nuove potenzialità a tale funzione.*

**Sugli effetti giuridici da eventuali valutazioni non favorevoli:**

***Le indicazioni** che la Corte può fornire in ordine al superamento dei vincoli posti alla contrattazione integrativa **non possono che conseguire**, per quanto riguarda l'attività di referto, **allo svolgimento delle indagini programmate dalle Sezioni regionali di controllo**. Per quanto riguarda, invece, l'esercizio del controllo – di cui alla seconda parte del comma 10 – la norma va applicata nel senso che **il superamento dei limiti di spesa va accertato dalle Sezioni regionali che devono raccordarsi con la Sezione delle autonomie e con le Sezioni riunite**.*

*Restano, comunque fermi gli accertamenti che in materia di contrattazione integrativa sono attribuiti agli organi di controllo interno dalle vigenti disposizioni di legge*

*Risulta comunque chiaro, che con tale norma, **il legislatore ha voluto attribuire alla Corte una maggiore responsabilità nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica**.*

*E' da richiamare, altresì, l'attenzione delle Sezioni regionali su quella parte della norma in cui si fa riferimento ai "limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e agli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale" sottolineando che, **nel rispetto dell'autonomia di ogni Sezione, tali profili andrebbero affrontati in sede di controllo sulla gestione**.*

## LA DELIBERAZIONE N. n.43/CONTR/08

### La CORTE DEI CONTI

a

#### SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

nell'adunanza del 15 dicembre 2008 composta dai magistrati:

- Presidente: Tullio LAZZARO
- Presidenti di Sezione: dott. Fulvio BALSAMO, dott. Mario ALEMANNI, dott. Fabrizio TOPI, dott. Gian Giorgio PALEOLOGO (**relatore**);
- Consiglieri: dott. Paolo NERI, dott. Mario FALCUCCHI, dott. Giuseppe COGLIANDRO, dott. Giorgio PUTTI, dott. Angelo BUSCEMA, dott. Gaetano D'AURIA, dott. Giovanni PALAZZI, dott. Carlo CHIAPPINELLI, dott. Simonetta ROSA, dott. Ermanno GRANELLI, dott. Maurizio PALA, dott. Marco PIERONI, dott. Mario NISPI LANDI, dott. Vincenzo GUIZZI, dott. Enrico FLACCADORO, dott. Maria Paola MARCIA, dott. Antonio MEZZERA, dott. Vincenzo PALOMBA, dott. Cinzia BARISANO, dott. Luigi PACIFICO;
- I° Referendari: dott. Quirino LORELLI, dott. Adelisa CORSETTI, dott. Oriana CALABRESI, dott. Francesco TARGIA;
- Referendari: dott. Alessandra SANGUIGNI, dott. Giuseppe M. MEZZAPESA;

Con l'intervento, in qualità di Segretario verbalizzante, del dirigente dott. Patrizio Michetti

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Vista la legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazioni n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e modificato con deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la nota in data 3 dicembre 2008, con la quale il Presidente della Corte dei conti, ha convocato le Sezioni Riunite in sede di controllo;

Udito il relatore, Presidente di Sezione Gian Giorgio Paleologo;

Dopo ampia ed approfondita discussione,

**HANNO DELIBERATO**

di approvare l'unito documento, che fa parte integrante della presente deliberazione, riguardante:

Problematiche di attuazione dell'art. 67, commi 8, 9 e 10 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133 (norme in tema di contrattazione integrativa).

**IL RELATORE**

Pres. di Sez. Gian Giorgio PALEOLOGO

**IL PRESIDENTE**

Tullio LAZZARO

**IL DIRIGENTE**

Patrizio MICHETTI

*Problematiche di attuazione dell'art. 67, commi 8, 9 e 10 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133 (norme in tema di contrattazione integrativa).*

Il tema della contrattazione integrativa ha richiamato un'attenzione sempre crescente negli ultimi anni, tenuto conto del rilevante ammontare della spesa per il personale e del rilievo che essa assume nella definizione degli obiettivi di finanza pubblica. Da qui il rilievo dedicato, specie nelle ultime leggi finanziarie, agli strumenti volti ad assicurare il rispetto sia dei limiti posti agli incrementi retributivi, sia della rispondenza degli incrementi al miglioramento della produttività ed alla valorizzazione della professionalità e del merito.

Dal canto suo, la Corte dei conti, nei suoi referti sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, ha più volte richiamato l'attenzione del Parlamento sul fatto che la crescita complessiva delle retribuzioni derivante dalla contrattazione nazionale è fortemente condizionata dagli incrementi legati all'andamento della contrattazione integrativa, poiché, proprio a causa di essa, vengono assunti come base di calcolo dei futuri miglioramenti contrattuali retribuzioni più elevate di quelle risultanti dai contratti precedenti. Ciò ha comportato, in sede di consuntivi, il sistematico superamento delle iniziali previsioni di crescita delle dinamiche salariali (v., per tutte, deliberazioni SS. RR. nn. 3 e 12 del 2003; nn. 14 e 24 del 2004; n. 40 del 2005; nn. 40 e 46 del 2006; cfr. inoltre relazione sul costo del lavoro pubblico negli anni 2003 - 2005, pagg. 6 e segg.).

In tal modo la crescita della spesa per il personale, anziché essere regolata per tutti i settori pubblici nell'ambito di un efficace ed equilibrato disegno generale, è in buona parte determinata dalle disponibilità di bilancio delle singole Amministrazioni. A ciò deve aggiungersi che il controllo della contrattazione integrativa non è stato affidato ad un organismo unitario, ma agli organi di controllo interno delle singole Amministrazioni, ciò che ha costituito un fattore di aggravamento del rischio di perdita del controllo della dinamica retributiva e della sua compatibilità con il quadro macroeconomico e con le scelte programmatiche approvate dal Parlamento in tema di rispetto dei vincoli di stabilità economica e di controllo dell'inflazione.

oooooooooooo

Con l'emanazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - il legislatore ha mostrato di apprezzare le segnalazioni provenienti dalla Corte ed ha dettato misure di potenziamento degli strumenti e delle metodologie di conoscenza e di monitoraggio degli andamenti di spesa del personale pubblico, anche con riferimento alla contrattazione integrativa (un espresso richiamo all'esigenza di dare una risposta alle segnalazioni della Corte è contenuto nella relazione al disegno di legge di conversione del predetto decreto legge n. 112; v. atto Camera n. 1386, XVI legisl.).

In proposito, l'art. 67, commi 8, 9 e 10, della menzionata legge di conversione n. 133 dispone, nell'ordine:

- le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti, tramite il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno (ossia, nello stesso termine imposto per la trasmissione dei dati necessari per la redazione del conto annuale delle spese sostenute per il personale) specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, finalizzate anche alla verifica del rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente. Tali informazioni debbono essere certificate dagli organi di controllo interno (comma 8).

- Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del-

la funzione pubblica – integra le informazioni sui costi della contrattazione integrativa, annualmente richieste alle Amministrazioni pubbliche, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni richieste dalla Corte dei conti per le esigenze relative al controllo sul costo del lavoro, che ad essa è demandato (v. art. 60 del d.lgs. n. 165 del 2001).

- Le informazioni che così vengono trasmesse debbono essere volte ad accertare, oltre al rispetto dei vincoli finanziari imposte ai fondi per la contrattazione integrativa (in relazione al loro ammontare, alla loro evoluzione ed alle spese erogate), “anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche” (comma 9).

- La Corte dei conti utilizza le informazioni di cui al comma 9, unitamente a quelle contenute nel conto annuale delle spese per il personale, “ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dei limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente”. Viene disposto inoltre che “fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di superamento di tali vincoli, le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva” (comma 10).

E' da ritenere che le disposizioni sopra menzionate costituiscano parte indissolubile del sistema normativo volto a conferire coerenza e compatibilità economico-finanziaria all'insieme delle procedure negoziate concernenti l'organizzazione del lavoro ed il trattamento economico dei pubblici dipendenti e che, come tali, attengano alla materia “coordinamento della finanza pubblica”, per la quale la determinazione dei principi fondamentali è demandata allo Stato (art. 117, comma 3, Costit.).

Trattasi, infatti, di norme che disciplinano un settore coinvolgente ingenti risorse finanziarie, determinante ai fini dell'equilibrio delle finanze degli enti interessati e dell'intero quadro della finanza pubblica.

Tutto ciò premesso, le norme sopra menzionate pongono problemi interpretativi, sotto un triplice profilo.

Il più semplice è quello riguardante l'individuazione degli organi della Corte dei conti che ne sono destinatari, visto che la legge si riferisce genericamente al predetto Istituto senza fare alcuna menzione delle articolazioni in cui questo si suddivide.

Al riguardo non sembra dubbio che la nuova disciplina sulle procedure di monitoraggio della contrattazione integrativa abbia ad oggetto attività istruttorie e di verifica finale spettanti alla Corte dei conti in sede centrale.

In tal senso dispone la prevista acquisizione di notizie tramite la Ragioneria generale dello Stato, l'integrazione delle stesse di concerto con la Presidenza del Consiglio ed il Ministero economia e finanze e la confluenza dei dati nel conto annuale delle spese sostenute per il personale (scheda II e tab. 15) ai fini di una loro utilizzazione nella redazione dei referti sul costo del lavoro, che le Sezioni riunite della Corte in sede di controllo sono annualmente chiamate a rendere.

Ciò non toglie che gli altri organi della Corte, ed in particolare le Sezioni regionali di controllo, pur se dotate di propri canali di informazione, possano utilizzare i dati trasmessi dalla Ragioneria Generale dello Stato, o comunque poste a disposizione dell'Istituto, nelle relazioni che, in esecuzione dei singoli programmi da esse deliberati, possono interessare la contrattazione integrativa in sede regionale (v. art. 48, comma 7, del d.lgs n. 165 del 2001).

Sono, al riguardo, in corso di predisposizione le PW di accesso che consentono l'acquisizione, da parte delle Sezioni regionali, dei dati del conto annuale delle spese per il personale relative agli enti con sede nel territorio di rispettiva competenza.

Tali dati, acquisiti dal Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche (SICO), gestito dall'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP), riguardano oltre tre milioni e mezzo di dipendenti appartenenti a circa 10.000 amministrazioni pubbliche e consentono di conoscere, con un grado di approssimazione che può giungere fino al singolo ente, tutte le informazioni che riguardano la consistenza del personale e le spese relative alle retribuzioni fisse, accessorie e agli oneri riflessi; nonché le attività svolte ed i servizi offerti dalle Amministrazioni.

Le relazioni delle Sezioni regionali pur avendo ambiti e destinatari diversi da quelle rese dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, vanno comunque ad esse trasmesse ai fini dell'arricchimento delle informazioni da utilizzare in sede di referto sul costo del lavoro.

Un secondo problema interpretativo concerne il livello di esame cui le SS.RR. possono pervenire ed in particolare l'ammissibilità di pronunce aventi ad oggetto specifici contratti integrativi di lavoro.

Potrebbe suggerire una soluzione affermativa il fatto che la legge espressamente attribuisce alla Corte il potere di proporre interventi correttivi anche a livello di singolo ente, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Tuttavia occorre considerare che le norme contenute nei menzionati commi dell'art. 67 non contemplano modalità di acquisizione di specifici atti, ma si limitano a prevedere la trasmissione di dati (relativi ad oltre 10.000 enti) per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, la quale provvede alle elaborazioni indispensabili per renderne fruibili le risultanze.

E' pur vero che la mancata previsione dell'eventualità della trasmissione di contratti integrativi ai fini di indagini dirette sui loro contenuti potrebbe, di per sé, non avere valore decisivo; ma occorre anche considerare che la sottoposizione a controllo di singoli contratti verrebbe ad instaurare un sistema di certificazione per certi versi parallelo a quello previsto per i contratti di lavoro nazionali dell'art. 60, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 e che una innovazione di tale rilievo avrebbe richiesto l'adozione di norme volte a meglio precisare il nuovo potere conferito alla Corte dei conti. Né, d'altra parte, sono previste, diversamente da quanto ordinariamente accade nello svolgimento del controllo esterno, forme di contraddittorio volte a consentire alle Amministrazioni interessate di prospettare le proprie ragioni.

Sembra preferibile, pertanto, ritenere che le disposizioni in esame riguardino l'ambito della funzione referente attribuita alle Sezioni riunite della Corte dei conti in tema di costo del lavoro, conferendo nuove potenzialità a tale funzione. L'ampliamento della gamma di informazioni disponibili, e la possibilità di adeguamento dei loro contenuti sulla base dei temi di indagine che la Corte intende sviluppare, conferiscono infatti ai referti al Parlamento sulla contrattazione integrativa una potenzialità per l'innanzi sconosciuta, per quanto riguarda sia la conoscenza dei fenomeni indagati, sia l'oggetto delle indagini, che le nuove elaborazioni elettroniche consentono di estendere fino ad ambiti molto ristretti (con la possibilità di conferire alle proposte di correzione un carattere di particolare concretezza).

L'ultimo problema interpretativo posto dalle nuove norme riguarda gli effetti giuridici derivanti dall'eventuale valutazione non favorevole dei contratti integrativi sottoposti ad esame.

Il comma 10 dell'art 67, con espresso riferimento ai referti sul costo del lavoro, si limita a prevedere, in linea con quella che è la misura fisiologica dell'attività di referto, che in caso di esorbitanza delle spese dai limiti loro imposti, la Corte "proponga" interventi correttivi "a livello di comparto o di singolo ente".

Nel periodo immediatamente successivo, peraltro, il comma dispone che “in caso di accertato superamento di tali vincoli, le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva”.

La norma nulla dice dell’organo al quale tale accertamento compete, così ricorrendo ad una tecnica già utilizzata nell’art. 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. il quale così dispone “.....qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle Amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 40, comma 3 ( e cioè, testualmente: le clausole sono nulle e non possono essere applicate)”.

Potrebbe porsi, pertanto, il dubbio se tale accertamento debba competere alle Sezioni riunite della Corte dei conti, le quali sono dotate di una specifica competenza nella materia della certificazione dell’attendibilità dei costi dei contratti nazionali di lavoro e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

Un apporto alla soluzione di tale dubbio può derivare dall’accoglimento della tesi, sopra prospettata, dell’attuale inconfigurabilità in sede di controllo esterno sul costo della contrattazione integrativa di deliberazioni aventi specificamente ad oggetto singoli contratti.

Ed, infatti, l’adozione, ove necessaria, di una pronuncia di accertamento del superamento dei limiti imposti alla contrattazione, con effetto dichiarativo dell’inefficacia di singole clausole contrattuali, deve necessariamente conseguire ad un esame puntuale del singolo contratto integrativo.

Ciò conduce a ritenere che le indicazioni che la Corte può fornire in ordine al superamento dei vincoli posti alla contrattazione integrativa non possono che conseguire, per quanto riguarda l’attività di referto, allo svolgimento delle indagini programmate dalle Sezioni regionali di controllo. Per quanto riguarda, invece, l’esercizio del controllo – di cui alla seconda parte del comma 10 – la norma va applicata nel senso che il superamento dei limiti di spesa va accertato dalle Sezioni regionali che devono raccordarsi con la Sezione delle autonomie e con le Sezioni riunite.

Restano, comunque fermi gli accertamenti che in materia di contrattazione integrativa sono attribuiti agli organi di controllo interno dalle vigenti disposizioni di legge (v., ad es., il combinato disposto dell’art. 40, comma 1 e 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 39; comma 3-ter, della legge 449 del 1997; l’art. 48, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001; l’art. 1, comma 196, della legge n.266 del 2005).

Risulta comunque chiaro, che con tale norma, il legislatore ha voluto attribuire alla Corte una maggiore responsabilità nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica.

E’ da richiamare, altresì, l’attenzione delle Sezioni regionali su quella parte della norma in cui si fa riferimento ai “limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e agli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale” sottolineando che, nel rispetto dell’autonomia di ogni Sezione, tali profili andrebbero affrontati in sede di controllo sulla gestione.